Transazione fiscale: natura e applicazione

L'istituto della transazione fiscale costituisce uno strumento volto ad incentivare il dialogo tra Fisco e contribuente. Le modifiche apportate dal decreto «anti-crisi» e i chiarimenti forniti con la C.M. 14/E/2009.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA - STUDIO FERRAJOLI LEGALE TRIBUTARIO IN BERGAMO E BRESCIA

L'istituto della **transazione fiscale**, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano con il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, conv. con modif. con L. 8 agosto 2002, n. 178 e, in seguito, abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha subìto nel tempo diversi **sviluppi** e diverse **modifiche** fino ad assumere l'attuale profilo, così come delineato dal recente D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2.

ORIGINI e NATURA della TRANSAZIONE FISCALE

La transazione fiscale nasce come **soluzione** di **rateizzazione** del **debito fiscale** della S.S. **Lazio calcio**, a seguito dell'**intesa** che il gruppo calcistico ebbe a raggiungere con l'**Agenzia** delle **Entrate** per far fronte al pagamento dei propri **debiti** tributari.

La proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento dilazionato dell'Iva

L'**accordo** è confluito nel cd. «**lodo Lazio**», cioè nel D.L. 138/2002, conv. con modif. con L. 178/2002 e, successivamente, abrogato dal D.Lgs. 5/2006.

Il «lodo Lazio» ha suscitato non poche **polemiche** poiché il **provvedimento legislativo** di favore è stato emanato ***ad hoc***, generando un **trattamento differenziato** rispetto a chi voleva far diventare la transazione fiscale uno strumento generale che consentisse a tutte le società ed imprese di risanare i debiti con il Fisco qualora si fossero trovate nelle medesime condizioni della società calcistica.

In particolare l'Associazione italiana contribuenti aveva **proposto** che il «**lodo Lazio**» venisse **esteso** a tutte le **imprese morose** con il **Fisco**, affinché tutti coloro che si fossero trovati nelle stesse condizioni della società sportiva potessero beneficiare di analoga facoltà di transare con l'Amministrazione finanziaria, con conseguente riduzione delle imposte e lunga rateizzazione.

Come ha dettagliatamente chiarito la C.M. 18 aprile 2008, n. 40/E, la suddetta **transazione** era ammessa per **tributi iscritti** a **ruolo** a **beneficio** di quanti si mostrassero **insolventi** nel corso di una **procedura** di **esecuzione coattiva** oppure fossero assoggettati a **procedure concorsuali**.

In particolare l'art. 2, D.L. 138/2002 prevedeva che il condono dei tributi erariali potesse avvenire mediante la fruibilità del beneficio di una **riduzione** del **carico fiscale** del **30%** e la **rateizzazione** al **tasso** del **2,5%** del debito residuo in 23 anni anziché in 5, in deroga all'art. 3, co. 3-bis dello stesso decreto [CFF ➊ 7664a].

Per aderire alla transazione era **sufficiente** che fosse **iniziata** la **procedura esecutiva** da parte del concessionario della riscossione e che l'**imprenditore** versasse in uno **stato** di **insolvenza**, in quanto incapace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ex art. 5 della legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Nella sostanza si veniva a creare una sorta di **condono fiscale** per i **contribuenti morosi** nell'adempimento degli obblighi tributari. La *ratio* di detto istituto si rinveniva nell'esigenza di potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi attraverso il perseguimento dell'interesse pubblico rappresentato dalla maggiore proficuità dell'accordo transattivo rispetto alle procedure di esecuzione forzata. Al riguardo la C.M. 4 marzo 2005, n. 8/E ha specificato che il **principio** di **economicità** dell'**azione amministrativa** assurgeva «*ad elemento qualificante dell'istituto ed al tempo stesso elemento importante di valutazione per la sua applicazione*».

Per effetto dell'abrogazione della precedente disciplina da parte dell'art. 151, D.Lgs. 5/2006, detto istituto è oggi disciplinato dall'art. 182-ter della legge Fallimentare, così come modificato prima dall'art.

166, co. 5, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e, recentemente, dall'art. 32, D.L. 185/2008, conv. con modif. con L. 2/2009.

Formulazione attuale dell'art. 182-ter, L.F.

Attualmente la transazione fiscale costituisce una particolare **procedura transattiva** tra il Fisco e il contribuente, esperibile in sede di **concordato preventivo**, potendo essere parte integrante del piano di risanamento di cui all'art. 160 della legge Fallimentare e della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge Fallimentare.

Il contribuente, in sostanza, è ammesso a **pagare** in **misura ridotta** e/o **dilazionata** il **credito tributario privilegiato**, oltre quello **chirografario**.

La *ratio* che giustifica il ricorso allo strumento transattivo da parte dell'odierno Legislatore si lega essenzialmente all'esigenza di voler **privilegiare** la **composizione concordata** della **crisi** oppure la **valorizzazione** degli **accordi negoziali**, evitando così, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale.

D'altro canto l'inserimento della transazione fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione garantisce il **controllo** da parte di **organi giudiziali** all'interno di una procedura che vede la partecipazione dei creditori.

In quest'ottica si comprende anche il motivo per cui l'art. 3, co. 3, D.L. 138/2002, conv. con modif. con L. 178/2002 attribuiva l'**iniziativa** della **transazione** all'**Agenzia** delle **Entrate**, mentre l'art. 182-ter stabilisce che la **proposta** di **transazione** può essere **avanzata** dal **debitore** sia con il piano di concordato preventivo sia nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis.

Questo istituto costituisce una **deroga** al **generale principio** di **indisponibilità** del **credito tributario**, per cui non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale del credito tributario al di fuori della specifica ed esclusiva ipotesi di cui all'art. 182-ter della legge Fallimentare.

La transazione fiscale tende, infatti, all'**istituzionalizzazione** della **disponibilità** dell'**obbligazione tributaria** inserendosi, dunque, in un contesto di natura contrattuale che presuppone necessariamente uno stato di crisi, nonché la valutazione da parte dell'Ufficio della capacità economica del contribuente.

Ne consegue che ai fini dell'applicazione della transazione fiscale devono necessariamente **coesistere** tanto i **presupposti soggettivi** quanto quelli **oggettivi** richiesti espressamente dal Legislatore.

REQUISITI di APPLICAZIONE

In ossequio al principio generale di indisponibilità del credito tributario, l'art. 182-ter ne rappresenta sostanzialmente una deroga, la cui corretta applicazione richiede la preventiva verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Da un **punto** di **vista soggettivo** i contribuenti che intendono ricorrere alla transazione fiscale devono possedere i **requisiti** necessari ai fini della **qualificazione** di **imprenditori commerciali** soggetti alle disposizioni sul **fallimento** e sul **concordato preventivo**. Gli stessi devono anche comprovare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 della legge Fallimentare, ai fini dell'esclusione dalle procedure di fallimento e di concordato preventivo.

Da un **punto** di **vista oggettivo**, invece, i debiti relativamente ai quali è possibile effettuare la transazione fiscale sono i **tributi amministrati** dalle **Agenzie fiscali** e dei relativi **accessori** nonché, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 185/2008, conv. con modif. con L. 2/2009 i **contributi amministrati** dagli **enti gestori** di **forme** di **previdenza** ed **assistenza obbligatoria** e dei relativi **accessori**.

Restano **esclusi** i **tributi locali** (Ici, Tarsu, Tosap, imposta sulle pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) e i **tributi** costituenti **risorse proprie** dell'**Unione europea**. La scelta legislativa relativa ai tributi per i quali è applicabile la transazione fiscale **prescinde** dalla **tipologia** del **gettito** che si origina dal tributo, essendo invero sufficiente che il tributo sia amministrato dalle Agenzie fiscali o dagli enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Ciò denota una **differenza** rispetto alla **previgente disciplina** che ammetteva la transazione per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato. Per quanto concerne l'**Iva**, il D.L. 185/2008 ha stabilito che la **proposta** di **transazione fiscale** deve **prevedere** in **via esclusiva** la **dilazione** di **pagamento**, con la conseguenza che la proposta del contribuente può disciplinare la mera dilazione del pagamento, ma non anche la rinuncia (parziale) a titolo transattivi.

Secondo quanto suggerito dalla C.M. 10 aprile 2009, n. 14/E il debitore può prevedere il **pagamento dilazionato** dell'Iva anche nell'ambito della procedura di concordato preventivo in corso al 29 novembre 2008, purché il debitore presenti una **nuova proposta** di **transazione fiscale** anche mediante **integrazione** della **domanda** precedentemente depositata, entro il termine che coincide con l'inizio delle operazioni di voto ex art. 175, legge Fallimentare.

Ne consegue che non è ammessa la falcidia del

credito tributario relativo all'Iva, mentre limitatamente agli **accessori** il debitore può proporre sia il pagamento parziale sia il pagamento dilazionato del relativo credito. Gli **aiuti** di **Stato** dichiarati incompatibili non possono formare oggetto di transazione fiscale. Gli **accessori**, costituiti da interessi e sanzioni, anche quelle amministrative per violazioni tributarie sono, invece, suscettibili di transazione fiscale.

Natura chirografaria e privilegiata del credito

La proposta transattiva può avere ad oggetto i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e i relativi accessori, nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e i relativi accessori, **limitatamente** alla **quota** di **debito** avente **natura chirografaria** anche se **non iscritto** a **ruolo**.

La transazione è, invero, ammessa tanto per i crediti tributari assistiti da privilegio quanto per quelli di natura chirografaria, con diverse modalità e con precisi limiti di pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da **privilegio**, «*la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie*».

Se il credito tributario o contributivo ha, invece, natura **chirografaria** «*il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole*».

Dalle riportate disposizioni si evince chiaramente che la distinzione tra crediti chirografari e **crediti** assistiti da **privilegio** si risolve sostanzialmente nella **necessità** che questi ultimi siano **transatti** in **percentuale**, posto che ad entrambe le categorie di crediti deve essere garantita parità di trattamento all'interno di ciascuna tipologia.

Ambito di applicazione

La recente modifica apportata dal D.L. 185/2008 ha esteso l'ambito di applicazione della transazione fiscale, consistente tanto nel **pagamento**, anche **parziale**, quanto nella **dilazione** o **rateizzazione** dell'**adempimento tributario**.

Il debitore può effettuare la proposta di transazione sia col piano previsto nell'ambito del concordato preventivo sia nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis, legge Fallimentare.

Laddove ricorrano le condizioni per un accordo ai sensi dell'art. 182-bis (in particolare la disponibilità dei creditori rappresentanti almeno il 60% dell'esposizione debitoria) la proposta di transazione può essere presentata dal contribuente sia prima sia contestualmente a proposte di accordo con gli altri creditori.

Nel caso in cui l'**accordo** di **ristrutturazione non** appaia invece **possibile**, la proposta di transazione va formulata col piano di concordato. Al riguardo va evidenziato che l'art. 32, co. 5, lett. b), D.L. 185/2008 ha inserito al comma 2 dell'art. 182-ter le parole «*ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale*».

La modifica di legge ha l'intento di chiarire che le procedure necessarie al perfezionamento della transazione fiscale trovano appunto applicazione anche nell'ambito delle **trattative** che **precedono** la **stipula** di un **accordo** di **ristrutturazione** dei **debiti**.

È opportuno, infine, ribadire come la norma in questione trova applicazione ora anche per i **contributi amministrati** dagli **enti gestori** di forme di **previdenza** e **assistenza obbligatorie** e dei relativi **accessori**, con la conseguenza che si rende necessario differenziare le relative procedure, essendo diverse le Amministrazioni che gestiscono gli specifici crediti.

PROCEDURA

Con il piano di concordato preventivo il contribuente può proporre il **pagamento**, anche parziale, dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dei relativi accessori, e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla **quota** di **debito** avente **natura chirografaria** anche se **non iscritti** a **ruolo**.

Al contribuente è concessa facoltà di chiedere pure la **dilazione** di pagamento, come espressamente ammesso per effetto della modifica operata dal D.L. 185/2008.

Presentazione della domanda di transazione fiscale

Per beneficiare della transazione fiscale il debitore è tenuto a presentare **copia** della **domanda** e della relativa **documentazione**, unitamente alla **copia** delle **dichiarazioni fiscali** e delle **dichiarazioni integrative**, [1] sia in Tribunale sia al competente Con-

1) *Il contribuente doveva presentare le dichiarazioni fiscali per le quali non era pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale.*

cessionario del servizio nazionale della riscossione nonché all'Ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

È opportuno evidenziare che l'art. 182-ter, L.F. non richiede **alcuna specifica forma** o **contenuto** della domanda di transazione fiscale, in quanto il Legislatore ha ritenuto di valorizzare l'autonomia delle parti nella formulazione della proposta.

È comunque necessario che la domanda contenga [2] oltre alle **indicazioni complete** del **contribuente** che richiede la transazione, se del caso anche gli **elementi identificativi** della **procedura** di concordato preventivo in corso, la completa ed esauriente **ricostruzione** della **posizione fiscale** del contribuente, con indicazione di eventuali **contenziosi pendenti**, l'illustrazione della **proposta** di **transazione**, con indicazione dei **tempi**, delle **modalità** e delle **garanzie** prestate per il pagamento, tenendo conto di tutti gli elementi utili per un giudizio di fattibilità e convenienza della transazione, l'indicazione anche sommaria del **contenuto** del **piano concordatario** e ogni altro **elemento** che il contribuente riterrà **utile** all'accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l'Ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.

La **presentazione** di **copia** della **domanda** sia al competente **agente** della **riscossione** sia al competente **Ufficio** dell'**Agenzia** delle **Entrate** costituisce un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale. Al riguardo la R.M. 5 gennaio 2009, n. 3/E e, prima ancora, la C.M. 40/E/2008, ha specificato che tale onere **non** deve **necessariamente** essere **assolto** il **medesimo giorno** in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo, purché il tutto avvenga in **tempi ragionevolmente circoscritti**.

Ciò in quanto è interesse dell'istante assicurare la **contestualità** richiesta dal Legislatore, anche in considerazione del fatto che il termine di trenta giorni entro cui l'Ufficio deve procedere alla liquidazione dei tributi ed il concessionario deve trasmettere al debitore la certificazione decorre dalla data in cui è pervenuta la domanda del contribuente.

L'ultimo comma dell'art. 182-ter, L.F. stabilisce che il debitore, il quale voglia effettuare la proposta di transazione fiscale nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, deve seguire le prescrizioni formali fin qui descritte.

Nei **successivi trenta giorni** viene espresso l'**assenso** alla **proposta** di transazione relativamente ai **tributi non iscritti** a **ruolo**, oppure **non** ancora **consegnati** al **concessionario** della **riscossione** alla data di presentazione della domanda con atto del direttore dell'Ufficio, su parere conforme della competente Direzione regionale.

Per quanto riguarda i tributi iscritti a ruolo e già consegnati al Concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda l'assenso viene espresso con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'Ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. Viene precisato che «*l'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione*».

Consolidamento del debito fiscale

Nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione il **concessionario** è obbligato a **trasmettere** al debitore una **certificazione** attestante l'**entità del debito** iscritto a ruolo scaduto o sospeso, mentre l'Ufficio deve procedere alla **liquidazione** dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.

Per quanto concerne i **tributi non iscritti** a **ruolo** oppure non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'**adesione** o il **diniego** alla **proposta** di concordato deve essere **approvato** con **atto** del **direttore** dell'Ufficio, su conforme parere della competente Direzione regionale, dopo di che viene espresso mediante **voto** favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori ovvero nei modi di cui all'art. 178, co. 1, L.F.

Relativamente ai **tributi iscritti** a **ruolo** e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il **voto** in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'Ufficio, previo conforme parere della competente Direzione regionale.

Perfezionamento dell'accordo e chiusura della procedura

Posto che l'istituto della transazione fiscale si inserisce in un contesto di natura contrattuale è rimessa alle **parti** ampia **libertà** di stabilire caso per caso una mera **dilazione** del **pagamento** o anche una **riduzione** dell'**indebitamento**.

2) *L'indicazione dei suddetti elementi è stata suggerita dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 40/E/2008.*

In particolare, gli Uffici devono valutare se **transigere**, se **accettare** l'istanza di transazione nelle tempistiche e nel *quantum* proposti e, in caso di diverso avviso, **proporre** delle **modifiche** ai termini temporali e quantitativi e/o **condizionare** l'**accettazione** alla prestazione di una **garanzia** che elimini il rischio che il debitore, a seguito della transazione, non adempia al pagamento delle imposte che residuano alla riduzione concordata.

Il procedimento vede il **coinvolgimento** del **contribuente**, dell'**Agenzia** delle **Entrate**, del **concessionario** della **riscossione** e, infine, della **Direzione regionale** delle Entrate che deve rendere un parere vincolante ai fini del perfezionamento dell'accordo mediante l'assenso della pubblica Amministrazione.

La Direzione regionale delle Entrate è legittimata ad indicare al singolo Ufficio modifiche ed integrazioni alla proposta di accordo così come può chiedere chiarimenti a dimostrazione della bontà del piano di risanamento oppure in ordine alla garanzia dell'effettività del pagamento.

Qualora si perfezioni l'accordo transattivo nell'ambito del concordato preventivo, l'art. 182-ter, L.F. prescrive che la **chiusura** della **procedura** di **concordato** determina la **cessazione** della **materia** del **contendere** nelle liti aventi ad oggetto i tributi transigibili.

Quanto al **perfezionamento** dell'**accordo transattivo** in sede di **accordi** di **ristrutturazione**, il **Legislatore tace** sulla chiusura della procedura. È stato suggerito [3] di interpretare in via estensiva il disposto dell'art. 182-ter, attribuendo l'**effetto estintivo** ai soli **debiti** rappresentati in **cartelle** o **avvisi impugnati** dal contribuente, ma che intende comprendere nell'accordo.

Per determinati debiti tributari il contribuente potrebbe non essere intenzionato a pagare neppure a titolo transattivo qualora ritenesse la richiesta di pagamento del tutto illegittima e infondata.

PROFILI ILLUSTRATIVI

L'istituto della transazione fiscale costituisce uno **strumento** volto ad **incentivare** il **dialogo** tra **Fisco** e **contribuente** che determina una sorta di **rinuncia** da parte dell'Amministrazione finanziaria alla **riscossione coattiva** dell'intero importo iscritto a ruolo, ancorché veicolata all'interno di un nuovo strumento modellato alle esigenze del debitore, qual è il nuovo **concordato preventivo**.

La riforma permette, infatti, al debitore in crisi di poter accedere all'istituto del concordato preventivo anche in presenza di un **indebitamento considerevole** nei confronti dell'Erario, posto che previa valutazione delle reali capacità di pagamento del debitore, si assiste ad una **remissione** del **debito** da parte del Fisco, il quale finisce per estinguere l'obbligazione tributaria attraverso le modalità del concordato preventivo.

Certamente la transazione fiscale permette all'Amministrazione finanziaria di **ottimizzare** l'**azione coattiva** di **riscossione** dal punto di vista **economico-processuale**, mentre al debitore è concesso tramite la presentazione della domanda di concordato preventivo di falciare o dilazionare i propri adempimenti fiscali.

La **perfezione** dell'**accordo transattivo** comporta la **riduzione** o l'**eliminazione** del **debito** del contribuente, determinando la creazione di una **sopravvenienza attiva**.

Quanto alla sua **tassabilità**, stante l'indicazione in bilancio di un debito erariale inferiore a quello evidenziato nel bilancio precedente, senza che detta riduzione sia dovuta per effetto dell'avvenuto pagamento, si ritiene di applicare in via estensiva la disposizione di cui all'art. 88, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ⊙ 5188], secondo cui è **esclusa** dal **novero** delle **sopravvenienze imponibili** la **riduzione** di **debiti** dell'impresa in sede di **concordato fallimentare** o **preventivo**.

In ultima analisi si richiama la questione circa la **tutela giurisdizionale** ammissibile in caso di **mancato perfezionamento** dell'**accordo** transattivo per effetto del diniego da parte della Direzione regionale delle Entrate. Basti pensare che **non** costituisce un dovere per la Dre pronunciarsi positivamente sulla transazione, anzi il **parere vincolante** che è tenuta ad emettere costituisce frutto di una valutazione e di un bilanciamento di interessi pubblici e privati.

Un primo orientamento propende verso la **giurisdizione amministrativa**, avente ad oggetto il sindacato sul cattivo esercizio inerente il potere di transigere o meno. Un diverso orientamento è favorevole alla **giurisdizione tributaria**, assimilando il diniego della transazione ora al diniego di autotutela, ora alle domande di definizione agevolativa di rapporti tributari.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La transazione fiscale, per quanto sia un nuovo ed innovativo istituto ancora in via di definizione e di generale applicazione, mostra in tutta evidenza **effetti positivi**. Recentemente è stata salutata con favore l'omologazione di un concordato preventi-

3) *V. Ficari*, «Riflessioni su transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti tributari», *in* Rassegna tributaria, *n. 68/2009.*

vo con transazione fiscale perfezionato in Emilia Romagna.

Detto istituto ha il merito di avviare un **costruttivo contraddittorio** tra **contribuente** e **Fisco** che consenta, a determinate condizioni, di **definire** i **rapporti fiscali** stante la **coesistenza** sia di **interessi pubblici** (assicurare un'entrata erariale certa anche se inferiore al dovuto) sia di **interessi privati** (impedire il fallimento e la crisi occupazionale, conservazione dell'azienda).

Certamente le opportunità ed i limiti dell'applicazione della transazione fiscale emergeranno solo a seguito di un'**effettiva attuazione** dell'istituto, da cui emergerà la bontà o meno dell'accordo.

LA SETTIMANA Si veda anche S. Cecconi, «*Transazione fiscale – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate*», ne *La Settimana fiscale* n. 20/2009, pagg. 43-45.